

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO

- rt. 1 E' costituito come associazione non riconosciuta, ex Art. 36 c.c nel territorio del Comune di Anghiari, P.za IV Novembre, n° 2, il CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE -Anghiari-.
- rt. 2 Il CENTRO è autogestito dai soci, che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente. E' aperto a tutti i cittadini e a tutte le componenti sociali che lo richiedano e opera in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale. Ha il compito di realizzare, senza fini di lucro, un luogo di incontro e di iniziative atte a sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturali e sociali che vedano gli associati, contemporaneamente, destinatari e protagonisti.
Il "CENTRO" promuove incontri e rapporti di collaborazione con le Istituzioni, con le Associazioni e con le Scuole del territorio. Sollecita interventi e misure, alle Istituzioni preposte, per il miglioramento della qualità della vita.
Si fonda, sotto il profilo economico, sul principio dell'autofinanziamento, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative e decisioni.
- rt. 3 Il "CENTRO" non ha alcuna connotazione politica ed è tenuto ad inviare, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione comunale, il Bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché gli atti relativi alla nomina dei propri Organismi.
- rt. 4 ADESIONE AL "CENTRO"
Possono aderire al "CENTRO" tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale
Tutti gli aderenti riceveranno una Tessera che dà diritto alla qualifica di socio. Perde la qualifica di socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
I locali del "CENTRO" possono essere frequentati da tutti i cittadini soci.
- rt. 5 ORGANI DI DIRIGENZA DEL CENTRO:
-Assemblea dei soci
-Consiglio direttivo
-Presidente
-Collegio dei Probiviri
-Collegio dei Sindaci revisori
-Gruppi di lavoro
- rt. 6 L'ASSEMBLEA
a) si riunisce almeno due volte l'anno: è convocata dal Presidem=

te con almeno cinque giorni di preavviso, con manifesti da affiggere nel "CENTRO", nel Palazzo comunale e nel territorio del Comune di Anghiari;

- b) è aperta a tutti i cittadini e ai rappresentanti di Enti e Istituzioni locali;
- c) hanno diritto al voto solo i soci del "Centro";
- d) ogni socio ha diritto ad un voto e a non più di una delega di un altro socio assente. Detta delega deve essere convalidata dal Comitato elettorale;
- e) l'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, trascorsa mezz'ora, qualunque sia il numero dei presenti;
- f) elegge il Comitato elettorale, che sovrintende allo svolgimento delle elezioni del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci revisori;
- g) decide il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
- h) avanza proposte di attività;
- i) approva il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo.

Art. 6 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Può essere convocata su richiesta scritta e firmata da almeno un terzo dei soci e indirizzata al Presidente.

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di n° 9 ad un massimo di n° 15 soci, di cui uno nominato dall'Amministrazione comunale.

Elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere e il Segretario.

Elabora il piano annuale di attività, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Si riunisce ogni volta che se ne presenti la necessità.

Redige il Regolamento interno.

Può inserire nuovi elementi quando si presenti la necessità del rafforzamento del Consiglio, in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti ed è tenuto a far ratificare i nuovi inserimenti alla prima Assemblea.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando i presenti sono almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio direttivo sono automaticamente decaduti con più di tre assenze non giustificate.

Art. 8 IL PRESIDENTE

E' eletto dal Consiglio direttivo, rimane in carica due anni e può essere rieletto:

convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci;

è il legale rappresentante del "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE"; in caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente; le decisioni assunte dal Presidente o dal suo sostituto, in caso di necessità o urgenza, debbono essere quanto prima ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 9 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione, sui ricorsi fatti sulle decisioni del Consiglio direttivo e della Presidenza.

Art. 10 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Viene eletto dall'Assemblea. Esercita il controllo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Consiglio direttivo. Esamina i bilanci e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea congiuntamente al Consiglio direttivo. Verifica la contabilità ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 11 GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro hanno come obiettivo l'attuazione degli scopi del "CENTRO" nei seguenti settori: Amministrazione, Manutenzione locali, Acquisti, Attività ricreative, Attività culturali, Gite, Rapporti con altre Associazioni. Ogni gruppo nomina, al suo interno, un coordinatore che è membro del Consiglio direttivo.

Art. 12 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dai proventi dell'autofinanziamento che si esplica attraverso il versamento da parte dei soci di una quota di iscrizione e dai ricavi derivanti da attività diverse;
- b) dai contributi di cittadini, di Associazioni, di Enti;
- c) da eventuali apporti provenienti dal Piano anziani del Comune;
- d) dal fondo riserva;
- e) dai proventi dell'eventuale Bar gestito da autonomo CIRCOLO, destinato per statuto dello stesso, alle attività del "Centro".

Art. 13 Un'apposita Convenzione definisce i rapporti fra CENTRO e COMUNE in merito all'uso dei locali e ai costi delle utenze.

Art. 14 I locali del "CENTRO" non possono essere utilizzati privatamente da singoli o gruppi, ma tutte le iniziative debbono essere aperte alla partecipazione di tutti i cittadini.

Art. 15 I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Le sospensioni e le espulsioni sono decise dal Consiglio direttivo a

maggioranza assoluta dei suoi membri e devono essere notificate per scritto agli interessati, specificando le motivazioni del provvedimento. I soci sospesi o espulsi possono ricorrere per scritto, contro il provvedimento, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 16 IL BILANCIO

Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato di massima all'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 17 Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 18 Il residuo attivo di bilancio è utilizzato come segue:

- a) 10% a fondo di riserva;
- b) 10% per quote di ammortamento;
- c) il rimanente deve essere utilizzato entro l'anno successivo come segue:
 - 1) per le attività e scopi costitutivi del "CENTRO";
 - 2) per acquisto di arredi e di attrezzature;
 - 3) per lavori di manutenzione ordinaria;
 - 4) per lavori di manutenzione straordinaria previo accordo con il Comune.

Art. 19 Per deliberare sullo scioglimento del "CENTRO" è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
In caso di scioglimento tutti i beni in dotazione del "CENTRO" diventano proprietà del Comune, salvo i beni e i materiali avuti in prestito.

Art. 20 Il "CENTRO" può consentire la costituzione di un Gruppo di lavoro che gestisca un Bar nei propri locali.
Tale Bar dovrà essere gestito dal suddetto organismo eletto dai soci con tessera delle Associazioni ricreative scelte liberamente.